

**DIRIGENTI / RESPONSABILI
UFFICI DEL PUBBLICO
REGISTRO AUTOMOBILISTICO**

LORO SEDI

OGGETTO: Circolare DPFA 3289/26 Nuove indicazioni in materia di certificati rilasciati dalle Commissioni mediche pubbliche deputate al riconoscimento della condizione di disabilità da allegare alle pratiche del PRA e alla gestione della tassa automobilistica. Nuove modalità operative valide per le pratiche del PRA (convalida e sportello). Chiarimenti.

A seguito della pubblicazione della circolare in oggetto, le Associazioni rappresentanti i diritti delle persone con disabilità hanno richiesto chiarimenti in ordine alle modalità di accesso all'esenzione da parte di quei soggetti che non dispongono di un certificato con omissis e che a parere delle predette organizzazioni costituisce legittimo presupposto per accedere al beneficio.

Nelle more dell'istituzione del tavolo tecnico con le già menzionate Associazioni ed al quale saranno invitati a partecipare: l'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità; l'Agenzia delle entrate; l'INPS ed il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di contemperare l'interesse all'accesso al beneficio con quello della minimizzazione della circolazione dei dati sensibili, onde evitare disagi agli utenti, si forniscono alcuni chiarimenti applicativi.



Come indicato nella circolare citata, i verbali delle commissioni mediche presentati dagli utenti al fine dell'ottenimento dell'agevolazione IPT devono essere necessariamente nella versione "OMISSIS".

Laddove l'interessato disponga solo di un verbale rilasciato ante febbraio 2012 ed in un'unica versione in chiaro, poiché al momento del rilascio non era prevista la versione con gli OMISSIS, ovvero l'avente titolo attestati di non essere in grado di produrre il verbale con gli OMISSIS anche se il verbale è successivo a febbraio 2012, è facoltà dello stesso allegare il verbale "IN CHIARO". In tal caso nel fascicolo dovrà essere inserita, a cura dello STA, una dichiarazione di consenso informato con cui l'interessato dichiara di aver consegnato il verbale "IN CHIARO" per propria espressa volontà, non disponendo del verbale con omissis. In assenza di tale dichiarazione il verbale "IN CHIARO" non potrà essere considerato e l'operatore di convalida dovrà chiedere allo STA di eliminarlo dal fascicolo per poi procedere alla convalida. Questo anche in presenza di integrazione degli importi. Fintanto che non sarà rimosso il verbale "IN CHIARO" la pratica non potrà essere convalidata.

Insieme al verbale "IN CHIARO" dovrà essere richiesta la rimozione della DS "copia atto/verbale documentazione medica". Nel caso in cui il verbale "IN CHIARO" sia stato rimosso ma non la DS, si potrà procedere alla convalida tipizzando la Dichiarazione Sostitutiva come "DS NON Necessaria- NO DS".

Laddove il verbale "IN CHIARO" riporti una diagnosi non leggibile, ovvero non univocamente riconducibile ad una delle patologie che consentono l'accesso all'agevolazione in parola, la pratica dovrà essere posta in integrazione con richiesta degli importi dovuti e, anche in questo caso, l'operatore PRA dovrà richiedere allo STA la rimozione del verbale "IN CHIARO" prima di procedere alla convalida.

Con riguardo ai casi in cui venga allegato al fascicolo il decreto di omologa della perizia del CTU, si richiama quanto prescritto nella circolare prot. 3289/2026 citata.

Allo scopo di monitorare tale fenomeno, anche per riscontrare possibili richieste di chiarimenti da parte del Garante privacy, risulta indispensabile che ciascun Ufficio tenga traccia delle pratiche convalidate in cui siano stati allegati i verbali "IN CHIARO".

Nessuna azione dovrà essere messa in atto a fronte di verbali "IN CHIARO" rilevati in sede di controllo liste speciali con riguardo a pratiche presentate in data antecedente all'entrata in vigore della suddetta circolare.

Si raccomanda, comunque, a codesti Uffici di dare applicazione alla circolare 3289/26 citata, pur con le eccezioni sopra riportate, sensibilizzando gli STA di propria competenza territoriale, al fine di evitare di acquisire verbali IN CHIARO ove non sia dichiarato dalla parte di non essere in grado di presentare il certificato con omissis.

La presente nota sarà pubblicata sul Sito Tematico “Informativa e Lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli Operatori, PRA e STA.

Cordiali saluti.

per IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRIGENTE